

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(6-4-2020)

OSSERVAZIONI GENERALI

I risultati realizzati in questi anni in termini di efficienza energetica con riferimento al settore edilizio sono stati insufficienti. Sono stati disattesi i programmi che assegnavano ai TEE la parte significativa dei risultati conseguibili e mancano ad oggi strumenti di incentivazione adeguati agli ambiziosi obiettivi da raggiungere. I controlli (soprattutto per gli attestati di prestazione) sono risultati inadeguati e insufficienti.

In generale, in riferimento alle tecnologie che consentono riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti, si ritiene necessario che il nuovo Decreto Legislativo sull'Efficienza Energetica contenga misure atte a consentire l'autoconsumo collettivo di energia elettrica anche da cogenerazione e microcogenerazione ad alto rendimento.

Valutare l'inserimento nel dispositivo in esame dei seguenti punti:

- che venga introdotto un sistema di incentivi premiante per gli interventi integrati sia all'interno delle unità abitative sia nei condomini, commisurato all'effettivo risparmio energetico certificato da diagnosi energetica.
- che gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento possano fornire energia elettrica a più utenti, come già previsto per l'energia termica. Solo in questo modo la microcogenerazione e la cogenerazione ad alto rendimento potranno dispiegare in pieno il loro potenziale di efficientamento energetico (e di riduzione delle emissioni) negli usi termici.
- che l'eventuale incentivazione delle tecnologie più efficienti per la produzione di energia termica sia almeno proporzionale all'effettiva riduzione di consumi ed emissioni conseguibile.
- che sia possibile ammettere una autorizzazione con Scia per la riconversione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompe di calore, anche geotermiche, con impianti di microcogenerazione ad alta efficienza, con impianti a biomasse legnose purché certificati da tecnici iscritti agli albi professionali e a servizio di una unità immobiliare o di un condominio.



OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

Articolo 2

Vengono equiparate le figure di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) e di Auditor energetico, cosa allo stato non possibile in quanto basate su competenze diverse e disciplinate da norme diverse. La figura dell'Auditor è disciplinata dalla norma europea UNI EN 16247-5, mentre l'EGE dalla norma nazionale UNI 11339. Occorre eventualmente aggiornare la normativa e risolvere il problema delle certificazioni già in essere.

Articolo 4 (Cabina di regia). Mancano gli obiettivi misurabili con scadenza annuale.

Articolo 9

Aggiungere c. 3 lettera a bis)

a bis) Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici deve essere installato almeno un contatore di energia termico in corrispondenza di ciascun servizio (e.g. riscaldamento, raffreddamento, ACS) e per ciascun edificio.

(questo perché per ripartire equamente i costi e favorire il contenimento dei consumi energetici è necessario misurare accuratamente i consumi energetici dei diversi servizi e dei diversi edifici)

Nell' Art. 9, c.5 bis non risulta specificato cosa si intenda per lettura remota, essendo anche i dispositivi cosiddetti walk-by o drive-by leggibili da remoto. Si richiede quindi che come dispositivi che prevedono la lettura da remoto siano considerati esclusivamente i cosiddetti «Automatic Meter Reading», in quanto con altri sistemi non risulta garantita all'utente finale la possibilità di accedere frequentemente ed agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi reali.

All'Art.9 c.5 ter, relativamente al criterio di riparto delle spese volontarie/involontarie dovrebbe essere ispirato allo stesso principio (sia per la UNI 10200 vigente che la guida ENEA futura). Sarebbe pertanto auspicabile un confronto tra ENEA e CTI per uniformare tale principio.

Art. 9, c.8 bis

Attualmente nel caso di ripartitori o contabilizzatori "non programmati" e non teleletti resta impossibile all'utente finale comprendere i consumi reale se non al momento della ripartizione e bollettazione. Questa condizione disattende gravemente gli obiettivi della direttiva EED.

Art. 10, c.2 (analisi costi benefici per l'individuazione di soluzioni efficienti). Aggiungere: *nell'individuazione di tali soluzioni, il GSE si avvale di un confronto con le Associazioni di categoria di riferimento al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della Cogenerazione ad Alto Rendimento e le più efficaci azioni correttive*



Art. 10, c.5, dopo la frase “sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti” aggiungere “e delle pompe di calore elettriche, a gas e geotermiche”.

Dopo Art. 10, c.15 aggiungere c. 15bis) *“L’elettricità prodotta da impianti di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento (sistemi di Cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW) determinata conformemente alle disposizioni del decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, può rifornire, come già previsto per l’energia termica, più di un’utenza elettrica. I sistemi di Micro Cogenerazione ad Alto Rendimento possono dunque accedere alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle Comunità Energetiche previste dalle direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944.”*

Art. 12 c.6

Valgono le osservazione di cui all’Art.2.

Art. 13

Occorre continuare ad avere come interlocutori per i programmi di formazione le Associazioni dei Consumatori e delle Imprese (ESCo) e includere anche le Università.

Art. 16, c.14

La sanzione deve essere accompagnata da adeguati controlli da parte degli enti preposti.

Allegato 3 (Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento) è abrogato. Considerare il suo reintegro, eventualmente sintetizzato.